



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA

RIMINI

SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Via Destra del porto n° 149 – 0541/50121

PEC: cp-rimini@pec.mit.gov.it - sito web: www.guardiacostiera.gov.it/rimini

ORDINANZA

LIMITI OPERATIVI ALLE UNITA' ADIBITE AL TRASPORTO PASSEGGERI CHE EFFETTUANO NAVIGAZIONE IN "ACQUE TRANQUILLE"
--

Il sottoscritto in qualità di Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Rimini,

- VISTO** l'art. 2.a del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947 e ratificato con legge n. 561 del 17 aprile 1956;
- VISTA** la legge n. 616 del 05 giugno 1962 "*Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare*";
- VISTO** l'art. 21.3 del D.P.R. n. 435 in data 8 novembre 1991 "*Approvazione del Regolamento per la Sicurezza della Navigazione e della Vita Umana in Mare*";
- VISTA** la circolare: titolo "Polizia della Navigazione" – Serie III – n. 92 in data 8 luglio 1993 con la quale il Ministero della Marina Mercantile – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo – stabiliva i criteri per la determinazione delle cosiddette "acque tranquille" ai fini del trasporto passeggeri nelle "zone di mare antistanti le coste nazionali (peninsulari ed insulari) entro i seguenti limiti operativi: periodo estivo (1° Maggio – 30 Settembre), ore diurne; visibilità buona; un miglio dalla costa entro i limiti del Circondario Marittimo; vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.); mare 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.);
- VISTA** la lettera circolare prot. n. 3102440 in data 13 luglio 1995 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale della Navigazione e del Traffico Marittimo con la quale veniva affidato al Comandante del Porto la possibilità di rilasciare eventuali deroghe ai limiti operativi indicati nella predetta circolare, sulla base dei principi generali riportati nella circolare stessa;
- VISTO** il Dp. Prot. n. 86/16976/Uff. II – Sez. I in data 17 novembre 2006 con il quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – VI Reparto – ha rappresentato che le eventuali deroghe operative e/o temporali ai limiti operativi delle "acque tranquille" fissati dalla circolare sopra citata, dovendo possedere il requisito della "generalità", siano definite con apposita ordinanza del Capo del Circondario Marittimo, eventualmente avvalendosi del parere dei Comandanti dei porti del Circondario;

TENUTO CONTO della particolare morfologia del litorale e considerate le buone condizioni meteo marine generalmente presenti durante la stagione estiva nella fascia costiera del Circondario Marittimo di Rimini, compresi i litorali di Cattolica, Riccione e Bellaria Igea-Marina;

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Titolari degli Uffici Locali marittimi di diretta dipendenza di questa Autorità Marittima circondariale;

CONSIDERATA l'opportunità dell'adozione di norme che, per quanto di competenza di questa Autorità Marittima nel rispetto della sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, prevedano la possibilità di eccezioni per le sole unità trasporto passeggeri che operano all'interno dell'ambito portuale e forniscono un pubblico servizio alla cittadinanza effettuando un trasporto vincolato "sponda-sponda" dei passeggeri imbarcati;

VISTA la propria Ordinanza n° 6/1995 del 08/02/1995 recante la disciplina delle "acque tranquille" all'interno del Circondario;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 e 1174 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima;

O R D I N A

Articolo 1

(Definizione delle acque tranquille)

Nell'ambito di giurisdizione del Circondario Marittimo di Rimini, agli effetti di quanto disposto dall'art. 21 punto 3) del *Regolamento di Sicurezza* in combinato all'art. 2 lettera a) del D.L.C.P.S. n. 340 in data 22 Gennaio 1947 sopra menzionati, sono definite "**acque tranquille**":

- le acque all'interno del porto;
- le acque del Circondario Marittimo di Rimini **entro un miglio dalla costa**.

Articolo 2

(Limiti operativi per la navigazione in "acque tranquille")

Le unità adibite al trasporto passeggeri, di stazza lorda uguale o inferiore a 25 tonnellate, in possesso del certificato di navigabilità, potranno navigare nelle "acque tranquille" di cui all'art. 1 entro i seguenti limiti operativi, come indicati espressamente nella suddetta Circolare titolo "Polizia della Navigazione" n. 92, Serie III del giorno 8 luglio 1993:

- navigazione durante il periodo estivo dal 1° Maggio al 30 Settembre;
- in ore diurne;
- con visibilità buona;
- con vento non superiore a forza 2 – brezza leggera (velocità 4/6 nodi – art. 255 Reg. Sic.);
- con mare non superiore a 2 – poco mosso (altezza media onde 0,10/0,50 metri – art. 255 Reg. Sic.).

Articolo 3
(Deroghe ai limiti temporali della “stagione estiva”)

In deroga a quanto previsto all'art. 2, per ciò che concerne i soli limiti operativi temporali definiti dalla Circolare richiamata, le unità che effettuano servizio di trasporto passeggeri da sponda a sponda, all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Rimini, possono estendere i limiti temporali del periodo estivo, previa comunicazione ai fini dell'emanazione della relativa Ordinanza che ne disciplini il servizio e ne dia avvertimento alle unità in transito. **Tale estensione dei limiti temporali può essere ricompresa al massimo in un periodo stagionale che va dal 1° aprile al 15 ottobre – estremi compresi.**

Articolo 4
(Deroghe ai limiti temporali delle “ore diurne”)

Per le suddette unità, che effettuano servizio di trasporto passeggeri da sponda a sponda, all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Rimini e che hanno presentato comunicazione ai sensi del precedente art. 3, la navigazione in “acque tranquille” è consentita anche nelle “ore notturne”. **Tale estensione della navigazione anche in orario notturno non potrà comunque determinare lo svolgimento del servizio oltre le ore 01:00.**

Articolo 5
(Responsabilità del Comandante e Dichiarazione d'impegno)

È responsabilità del Comandante dell'unità navale, adibita al trasporto passeggeri in “acque tranquille”, non intraprendere la navigazione in presenza o in previsione di condizioni meteomarine che eccedano i limiti operativi di cui all'articolo 2. Il Comandante dell'unità navale che intenda intraprendere la navigazione nei periodi indicati agli artt. 3 e 4, deve produrre presso la sede locale dell'Autorità Marittima, competente per giurisdizione, una formale dichiarazione con la quale manleva l'Amministrazione da ogni responsabilità penale e/o civile per gli eventuali danni a persone e/o cose, cagionati nel corso della propria attività, all'interno della quale si indichi la volontà di avvalersi delle dette deroghe temporali, mantenendone copia a bordo.

Articolo 6
(Disposizioni finali e sanzioni)

La presente Ordinanza abroga la precedente Ord. n. 6/1995 del 08.02.1995 in premessa citata.

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione, a norma degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, i cui obblighi di pubblicazione verranno assolti, ai sensi dell'art. 32 comma 1 della legge n° 69/2009, mediante l'inserimento nella pagina “Ordinanze” del seguente sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/rimini.

Rimini, *(data del protocollo informatico)*

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giorgia CAPOZZELLA
*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*